

CPIA 2 NORD EST MILANO

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Sede Amministrativa: Piazza Andrea Costa, 23 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Sede Associata Operativa: Via S. Denis, 200 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

(ai sensi del D.lgs. 81/08 e del D.lgs. 151/2001 e s.m.i.)
a cura del Datore di Lavoro



Sesto San Giovanni (MI)

Il Datore di Lavoro

(Prof.ssa Pacini Lucia Antonia)

16 dicembre 2020

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Diagramma di flusso.....	4
2. METODOLOGIA E CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
3. INFORMAZIONI GENERALI	6
3.1 Dati generali identificativi	6
3.2 Descrizione dell'attività.....	6
3.3 Individuazione delle mansioni di lavoro	6
3.4 Soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi	8
4. COMPITI E RESPONSABILITÀ.....	9
4.1 Il Datore di Lavoro	9
4.2 Il Medico competente	11
4.3 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.....	12
4.4 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	12
5. I FATTORI DI RISCHIO	13
5.1 Lavori vietati.....	13
5.2 Agenti, processi e condizioni di lavoro	14
6. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	15
6.1 Identificazione dei lavori vietati.....	15
6.2 Identificazione dei rischi.....	19
6.3 Identificazione delle lavoratrici esposte	22
6.4 Periodo tutelato e prescrizioni	23
6.5 Conclusioni	27
7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	29
7.1 Le misure di tutela	29
7.2 L'obbligo di informazione	29
8. GESTIONE E REVISIONE DEL DOCUMENTO.....	30

I. INTRODUZIONE

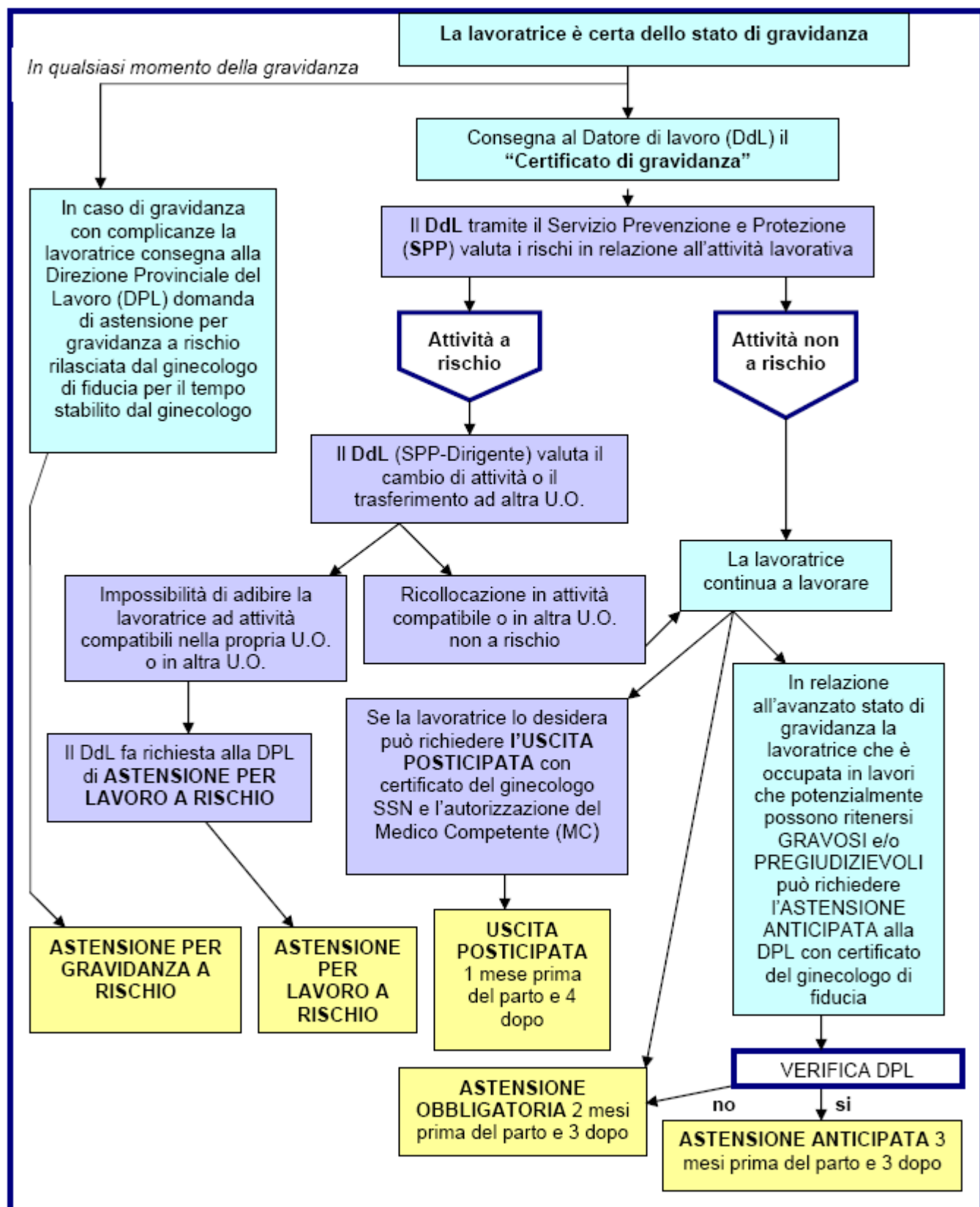
Il presente documento contiene la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento dopo il parto, in ottemperanza a quanto predisposto dall'art. 28 del D.lgs. 81/08 e dall'art. 11 del D.lgs. 151/2001.

Tale documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 81/08, e contiene:

- a. la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri, con l'individuazione dei lavori vietati;
- b. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- c. l'eventuale programma delle misure di miglioramento da attuare nel tempo.

Tale Documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva alla quale si riferisce (art. 29, comma 4, del D.lgs. 81/08).

I.1 Diagramma di flusso



2. METODOLOGIA E CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per effettuare la valutazione dei rischi, ed elaborare il documento, si è scelto di operare con un sistema metodologico rigoroso che consente di raccogliere tutte le informazioni ed i dati per il raggiungimento dell'obiettivo.

2.1 FASE PRELIMINARE

La fase è stata studiata per l'acquisizione e l'organizzazione di tutte le informazioni per analizzare il processo produttivo, l'organizzazione del lavoro e tutta la documentazione e le informazioni disponibili e utili al fine di identificare i fattori di rischio.

2.2 FASE OPERATIVA (elaborazione dei dati raccolti ed analisi)

La fase è costituita dalla verifica sul campo ed è stata strutturata per visitare ed osservare le fasi di lavoro, i luoghi di lavoro e le lavorazioni svolte, approfondendo alcune problematiche specifiche che in sede di prima analisi sono state ritenute importanti ai fini dell'elaborazione del presente documento.

La fase operativa è stata a sua volta suddivisa in tre "sottofasi":

- Identificazione dei rischi;
- Identificazione delle lavoratrici esposte;
- Stima dei rischi e indicazione delle misure di tutela.

Fase 1 - Identificazione dei pericoli

Si è proceduto identificando dapprima i lavori vietati, effettuati in azienda, di cui all'art. 7 comma 1 e 2 del D.lgs. 151/01 (indicati negli allegati A e B del decreto medesimo), e successivamente identificando i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C del decreto medesimo.

Fase 2 - Identificazione delle lavoratrici esposte

Si è proceduto identificando, in relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase operativa, le lavoratrici che sono esposte ai rischi individuati, sia in funzione delle eventuali segnalazione al medico competente per gli adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria, sia per la progettazione di successivi interventi di informazione/formazione.

Fase 3 – Stima dei rischi e indicazione delle misure necessarie affinché l'esposizione sia evitata

Si è proceduto, qualora i risultati della valutazione abbiano rivelato un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, a dare un'indicazione delle misure necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata.

2.3 ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE

La fase è costituita dall'elaborazione del documento che raccoglie il frutto dell'attività svolta secondo la precedente articolazione metodologica, che ricalca quella seguita per la valutazione dei rischi dell'azienda. Il documento relativo alla valutazione dei rischi è elaborato con la collaborazione di un tecnico specializzato nella valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro e del personale legato all'attività oggetto della presente valutazione, e riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici.

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1 Dati generali identificativi

DATI PRINCIPALI	
Ragione sociale	CPIA 2 NORD EST MILANO CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Sede amministrativa	Piazza Andrea Costa, 23 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Sede associata operativa	Via S. Denis, 200 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Attività svolta	Istruzione scolastica
CF	97698900156
Recapiti	02 91974839
Email (PEC)	mimm0cd00g@istruzione.it
Codice ATECO primario	85

3.2 Descrizione dell'attività

Il tipo molto complesso delle attività svolte all'interno dell'istituto scolastico rivolto a studenti maggiorenni può essere descritto come segue:

- Attività di insegnamento/apprendimento reso in aula con o senza l'utilizzo di sussidi didattici;
- Attività di insegnamento/apprendimento con l'ausilio di sussidi didattici, apparecchiature di varia tipologia e complessità, resa in laboratori didattici;
- Riunioni degli Organi collegiali;
- Attività di assistenza tecnica alla didattica e manutenzione non specialistica alle apparecchiature;
- Assistenza tecnica e manutenzione resa da fornitori di beni e servizi esterni;
- Attività di pulizia, vigilanza, filtro e smistamento telefonate, uscite per commissioni esterne con mezzi pubblici o privati.

Vista la complessità delle attività svolta all'interno di un istituto scolastico, l'elenco riportato non è da considerarsi esaustivo.

3.3 Individuazione delle mansioni di lavoro

L'attività si svolge impiegando il seguente personale:

- **Docenti:** ha il compito di insegnare agli allievi dell'istituto le materia di propria competenza verificando regolarmente il rendimento. Redige il piano formativo conforme a quello ministeriale e annota preventivamente gli argomenti trattati in appositi registri. Partecipa al collegio docenti e, più in generale, alle varie riunioni indette dai responsabili.
- **Personale A.T.A.:** si divide in collaboratore scolastici e personale amministrativo. I primi hanno il compito di sorveglianza nei confronti degli studenti, di pulizia degli spazi scolastici, di collaborazione con i docenti mentre i secondi hanno il compito di gestire quello che viene chiamato il servizio amministrativo:
 - Occuparsi della stipulazione di contratti, delle assunzioni e dei periodi di prova
 - Gestire permessi, ritardi ed assenze;
 - Gestione delle varie documentazioni degli studenti;
 - Compiti legati alla contabilità;
 - Ecc.
- **Studenti:** sono i destinatari del progetto formativo che viene svolto all'interno del complesso scolastico. Devono seguire le indicazioni dei docenti e sono equiparati a lavoratori durante le attività di laboratorio.

Orari di lavoro: gli orari di lavoro variano molto in base alle attività che vengono svolte nella scuola. In generale si può affermare che le attività lavorative si svolgono in un arco orario che va dalle 09.00 fino alle 21.00 a seconda della giornata.

3.4 Soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi

DATORE DI LAVORO - DL	
NOME E COGNOME	Prof.ssa PACINI LUCIA ANTONIA
Il datore di lavoro è individuato nella figura del Dirigente Scolastico.	

RESPONSABILE DEI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP	
NOME E COGNOME	Dott. SEVERINI VITTORIO
Il Datore di Lavoro ha nominato un RSPP esterno all'organizzazione aziendale, persona in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08. La nomina è conservata agli atti dell'Azienda.	

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS	
NOME E COGNOME	Sig.ra GASPARETTO MARA
I lavoratori sono stati informati su loro diritto di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Lo stesso, una volta eletto, frequenterà il corso di formazione della durata di 32 ore come previsto dal D.M. 16/01/97 e il suo nominativo sarà comunicato all'INAIL.	

MEDICO COMPETENTE – MC	
NOME E COGNOME	Dott. FROSI ALBERTO
La nomina del Medico Competente sarà conservata agli atti dell'Azienda. Il Medico Competente dovrà essere iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.	

PREPOSTI	
NOME E COGNOME	Sig.ra GASPARETTO MARA
Al momento della redazione del presente documento è presente un preposto così come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Lo stesso ha frequentato apposito corso di formazione specifico della durata di 8 ore. La nomina è conservata agli atti dell'azienda.	

4. COMPITI E RESPONSABILITÀ

4.1 Il Datore di Lavoro

Il D.lgs. 151/01 prevede che il Datore di lavoro adotti le misure adeguate per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, che abbiano informato il Datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6, comma 1 e 2, D.lgs. 151/01).

Il Datore di lavoro, durante il processo di valutazione del rischio (art. 28 D.lgs. 81/08) deve verificare se nella sua azienda vi siano attività, lavori e/o condizioni in cui si svolgono le attività, che rientrino nella lista dei lavori vietati per legge per le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.

CONGEDO DI MATERNITÀ

Il Datore di lavoro non può adibire al lavoro le donne:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio.

Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

L'astensione dal lavoro può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, d'ufficio o per richiesta della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza rilevi l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. I provvedimenti dei Servizi ispettivi sono definitivi.

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il Medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale possibilità non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano tali disposizioni.

Prima dell'inizio del congedo di maternità, la lavoratrice deve consegnare al Datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto, la quale fa fede nonostante qualsiasi errore di previsione.

Il certificato di nascita del figlio, o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva, deve essere presentato entro trenta giorni dalla nascita.

Ai sensi dell'articolo 26 D.Lgs 151/2001, possono usufruire, anche se parzialmente, del congedo di maternità, anche le lavoratrici che abbiano adottato o che abbiano ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore ai sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento. Il congedo ha durata totale di tre mesi (vengono infatti esclusi i due fruibili dalla donna prima del parto) e deve essere fruito durante i primi tre mesi d'ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, il congedo di maternità, spetta anche se il minore, adottato o affidato, abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità nè retribuzione.

Con decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 art. 2 comma 1-bis, che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

PERMESSI

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui queste debbano essere eseguite durante l'orario di lavoro.

Per la fruizione dei permessi le lavoratrici presentano al Datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

RIPOSI

Il Datore di lavoro assicura alle donne incinte e alle madri che allattano la possibilità di riposare in maniera distesa e in condizioni appropriate (Allegato IV, punto I.11.4 D.lgs. 81/08); inoltre, deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la Lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal Datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati. Il D.lgs. 151/01 ha inoltre regolato i permessi e i riposi per i genitori di figli con handicap grave.

4.2 Il Medico competente

Il Medico Competente è un attore fondamentale nel processo di miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.

Collabora, infatti, con il Datore di lavoro nel processo di valutazione dei rischi e, per quanto riguarda l'aspetto della salute riproduttiva, ha un ruolo sicuramente insostituibile poiché rappresenta colui che meglio riesce a cogliere le interazioni tra gli aspetti medici della gravidanza e quelli lavorativi.

In base alla conoscenza delle interazioni dei vari fattori di rischio con i diversi periodi della gravidanza, del puerperio e dell'allattamento, il Medico Competente deve individuare le condizioni di lavoro pericolose per la lavoratrice madre e, al contrario, le mansioni non pericolose e compatibili con la gravidanza.

Le lavoratrici e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono essere informati sugli esiti di tale valutazione e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Qualora i risultati della valutazione rilevino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo di allattamento, il Medico Competente propone le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie affinché sia evitata l'esposizione al rischio; ad esempio modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro oppure proponendo delle misure di carattere ergonomico.

4.3 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è una delle figure più importanti coinvolte nel processo di miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo d'allattamento.

È consultato in ordine alla valutazione dei rischi ed alla loro individuazione, per questo motivo riceve informazioni e documentazione; formula e fa proposte riguardo alle misure di protezione da adottare, e verifica l'attuazione di misure di protezione e prevenzione per le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo d'allattamento.

Qualora ritenga che non siano state adottate misure di tutela adeguate, formula osservazioni ed eventualmente presenta ricorso alle strutture competenti.

4.4 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) collabora con il Datore di lavoro, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, all'individuazione e alla valutazione dei fattori di rischio per le Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo d'allattamento.

Propone procedure di sicurezza, programmi di prevenzione, di informazione e formazione delle lavoratrici e contribuisce alla formazione delle lavoratrici in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alla loro condizione di donne gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.

5. I FATTORI DI RISCHIO

5.1 Lavori vietati

In questa sezione si riporta l'elenco dei lavori vietati per i quali la lavoratrice:

- è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto;
- è spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna;
- è interdetta dal lavoro dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro quando non possa essere spostata ad altre mansioni.

Lavori vietati

Lavori con trasporto (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) e sollevamento di pesi (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)

Lavori previsti dal D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/00

Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche

Lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 e s.m.i.

Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse

Lavori di manovalanza pesante

Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante

Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo

Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni

Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali

Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno o nella cura del bestiame

Lavori di monda e trapianto del riso

Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto

Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea

Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione)

Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano

Lavori sotterranei di carattere minerario

5.2 Agenti, processi e condizioni di lavoro

Agenti fisici

Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti

Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari

Rumore

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni non ionizzanti

Sollecitazioni termiche

Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta

Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II

Agenti chimici

Sostanze etichettate H317, H334, H340, H350, H351, H360, H361, H362 e H370, purché non figurino nell'allegato II

Agenti chimici che figurano nell'allegato XL del D.lgs. 81/08

Mercurio e suoi derivati

Medicamenti antimitotici

Monossido di carbonio

Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo

Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.lgs. 81/08

Condizioni di lavoro

Lavori sotterranei di carattere minerario

Lavoro notturno

6. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 Identificazione dei lavori vietati

Lavori vietati	DOCENTE
Lavori con trasporto (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) e sollevamento di pesi (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)	NO
Lavori previsti dal D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/00	NO
Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche	NO
Lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 e s.m.i.	NO
Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti	NO
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	NO
Lavori di manovalanza pesante	NO
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	SI
Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo	NO
Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	NO
Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali	NO
Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno o nella cura del bestiame	NO
Lavori di monda e trapianto del riso	NO
Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto	NO
Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione)	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano	NO
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO

Lavori vietati	PERSONALE A.T.A. (COLLABORATRICE SCOLASTICA)
Lavori con trasporto (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) e sollevamento di pesi (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)	NO
Lavori previsti dal D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/00	NO
Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche	NO
Lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 e s.m.i.	NO
Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti	NO
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	SI
Lavori di manovalanza pesante	NO
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	SI
Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo	NO
Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	NO
Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali	NO
Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno o nella cura del bestiame	NO
Lavori di monda e trapianto del riso	NO
Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto	NO
Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione)	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano	NO
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO

Lavori vietati	PERSONALE A.T.A. (AMMINISTRATIVA)
Lavori con trasporto (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) e sollevamento di pesi (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)	NO
Lavori previsti dal D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/00	NO
Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche	NO
Lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 e s.m.i.	NO
Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti	NO
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	NO
Lavori di manovalanza pesante	NO
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	NO
Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo	NO
Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	NO
Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali	NO
Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno o nella cura del bestiame	NO
Lavori di monda e trapianto del riso	NO
Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto	NO
Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione)	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano	NO
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO

Lavori vietati	STUDENTI
Lavori con trasporto (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) e sollevamento di pesi (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)	NO
Lavori previsti dal D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/00	NO
Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche	NO
Lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 e s.m.i.	NO
Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti	NO
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	NO
Lavori di manovalanza pesante	NO
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	NO
Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo	NO
Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	NO
Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali	NO
Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno o nella cura del bestiame	NO
Lavori di monda e trapianto del riso	NO
Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto	NO
Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione)	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano	NO
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO

6.2 Identificazione dei rischi

Nella seguente tabella si identificano le sorgenti di rischio per ciascuna mansione:

Agenti fisici	DOCENTE
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	NO
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	POSSIBILE <i>movimentazione di materiale documentale di peso inferiore ai 3 kg</i>
Rumore	NO
Radiazioni ionizzanti	NO
Radiazioni non ionizzanti	NO
Sollecitazioni termiche	POSSIBILE <i>A seguito dell'emergenza CoVid-19 deve essere garantita l'areazione.</i>
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	POSSIBILE <i>spostamenti da un aula all'altra, assunzione postura assisa protratta, lavoro a stretto contatto con gli studenti</i>
Agenti biologici	
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro	NO
Agenti chimici	
Sostanze etichettate H317, H334, H340, H350, H351, H360, H361, H362 e H370, purché non figurino nell'allegato II	NO
Agenti chimici che figurano nell'allegato XL del D.lgs. 81/08	NO
Mercurio e suoi derivati	NO
Medicamenti antimitotici	NO
Monossido di carbonio	NO
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	POSSIBILE <i>A seguito dell'emergenza CoVid-19</i>
Processi	
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.lgs. 81/08	NO
Condizioni di lavoro	
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO
Lavoro notturno	NO

Agenti fisici	PERSONALE A.T.A. (COLLABORATRICE SCOLASTICA)
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	POSSIBILE durante le operazioni di pulizia
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	POSSIBILE movimentazione di materiale quali, per esempio, rifiuti di peso inferiore ai 3 kg
Rumore	NO
Radiazioni ionizzanti	NO
Radiazioni non ionizzanti	NO
Sollecitazioni termiche	POSSIBILE A seguito dell'emergenza CoVid-19 deve essere garantita l'areazione.
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	POSSIBILE spostamenti all'interno della struttura, assunzioni di posture incongrue, contatto con gli studenti
Agenti biologici	
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro	POSSIBILE durante le attività di pulizia e raccolta dei rifiuti
Agenti chimici	
Sostanze etichettate H317, H334, H340, H350, H351, H360, H361, H362 e H370, purché non figurino nell'allegato II	NO
Agenti chimici che figurano nell'allegato XL del D.lgs. 81/08	NO
Mercurio e suoi derivati	NO
Medicamenti antimitotici	NO
Monossido di carbonio	NO
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	POSSIBILE prodotti chimici della grande distribuzione per le attività di pulizia
Processi	
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.lgs. 81/08	NO
Condizioni di lavoro	
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO
Lavoro notturno	NO

Agenti fisici	PERSONALE A.T.A. (AMMINISTRATIVA)
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	NO
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	POSSIBILE <i>movimentazione di materiale documentale di peso inferiore ai 3 kg</i>
Rumore	NO
Radiazioni ionizzanti	NO
Radiazioni non ionizzanti	NO
Sollecitazioni termiche	POSSIBILE <i>A seguito dell'emergenza CoVid-19 deve essere garantita l'areazione.</i>
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	POSSIBILE <i>spostamenti da un'aula all'altra, assunzione postura assisa protratta, lavoro a stretto contatto gli studenti</i>
Agenti biologici	
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro	NO
Agenti chimici	
Sostanze etichettate H317, H334, H340, H350, H351, H360, H361, H362 e H370, purché non figurino nell'allegato II	NO
Agenti chimici che figurano nell'allegato XL del D.lgs. 81/08	NO
Mercurio e suoi derivati	NO
Medicamenti antimitotici	NO
Monossido di carbonio	NO
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	POSSIBILE <i>A seguito dell'emergenza CoVid-19</i>
Processi	
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.lgs. 81/08	NO
Condizioni di lavoro	
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO
Lavoro notturno	NO

Agenti fisici	STUDENTI
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	NO
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	POSSIBILE <i>movimentazione di materiale di peso inferiore ai 3 kg</i>
Rumore	NO
Radiazioni ionizzanti	NO
Radiazioni non ionizzanti	NO
Sollecitazioni termiche	POSSIBILE <i>A seguito dell'emergenza CoVid-19 deve essere garantita l'areazione.</i>
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	POSSIBILE <i>assunzione postura assisa protratta</i>
Agenti biologici	
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro	NO
Agenti chimici	
Sostanze etichettate H317, H334, H340, H350, H351, H360, H361, H362 e H370, purché non figurino nell'allegato II	NO
Agenti chimici che figurano nell'allegato XL del D.lgs. 81/08	NO
Mercurio e suoi derivati	NO
Medicamenti antimitotici	NO
Monossido di carbonio	NO
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	POSSIBILE <i>A seguito dell'emergenza CoVid-19</i>
Processi	
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.lgs. 81/08	NO
Condizioni di lavoro	
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO
Lavoro notturno	NO

6.3 Identificazione delle lavoratrici esposte

Si rimanda al libro matricola presente agli atti dell'Azienda.

6.4 Periodo tutelato e prescrizioni

Mansione: Docente

Fattore di rischio	Periodo tutelato	Prescrizioni
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	Lavoro vietato ◆ Prendersi pause, avere a disposizione una postazione dotata di sedia, cambio delle condizioni operative. Nel caso ciò non sia possibile la lavoratrice sarà spostata ad altra mansione o interdetta anticipatamente dal lavoro
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Evitare il trasporto di documentazione troppo pesante ◆ Organizzazione del lavoro per minimizzare il trasporto e gli spostamenti
Sollecitazioni termiche	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Avere a disposizione liquidi per l'idratazione nei periodi estivi o liquidi caldi nei periodi invernali ◆ Adeguato vestiario
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro ◆ Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Utilizzo scrupoloso dei dispositivi di protezione individuale

Mansione: Personale A.T.A. (Collaboratrice scolastica)

Fattore di rischio	Periodo tutelato	Prescrizioni
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	Lavoro vietato ◆ Evitare le attività che richiedono l'utilizzo di scale Nel caso ciò non sia possibile l'addetta sarà spostata ad altra mansione o interdetta anticipatamente dal lavoro
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	Lavoro vietato ◆ Prendersi pause, avere a disposizione una postazione dotata di sedia, cambio delle condizioni operative. Nel caso ciò non sia possibile la lavoratrice sarà spostata ad altra mansione o interdetta anticipatamente dal lavoro
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo delle attrezzature ◆ Organizzare il lavoro in modo da minimizzare il rischio
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Evitare le attività di movimentazione/sostegno degli assistiti ◆ Evitare le attività di movimentazione nelle fasi di pulizia/aiuto domestico
Sollecitazioni termiche	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Avere a disposizione liquidi per l'idratazione nei periodi estivi o liquidi caldi nei periodi invernali ◆ Adeguato vestiario
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro ◆ Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Utilizzo scrupoloso dei dispositivi di protezione individuale
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Utilizzo scrupoloso dei dispositivi di protezione individuale

Mansione: Personale A.T.A. (amministrativa)

Fattore di rischio	Periodo tutelato	Prescrizioni
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Evitare il trasporto di documentazione troppo pesante ◆ Organizzazione del lavoro per minimizzare il trasporto e gli spostamenti
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro ◆ Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione
Sollecitazioni termiche	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Avere a disposizione liquidi per l'idratazione nei periodi estivi o liquidi caldi nei periodi invernali ◆ Adeguato vestiario
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Utilizzo scrupoloso dei dispositivi di protezione individuale

Mansione: Studenti

Fattore di rischio	Periodo tutelato	Prescrizioni
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Evitare le attività di movimentazione/sostegno degli assistiti ◆ Evitare le attività di movimentazione nelle fasi di pulizia/aiuto domestico
Sollecitazioni termiche	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Avere a disposizione liquidi per l'idratazione nei periodi estivi o liquidi caldi nei periodi invernali ◆ Adeguato vestiario
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro ◆ Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione

NOTA: DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 Art. 2

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità

«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».

6.5 Conclusioni

Di seguito sono elencate le mansioni svolte dalle lavoratrici e se le stesse risultano essere compatibili con lo stato di gravidanza ed allattamento.

Nel caso in cui la mansione sia:

COMPATIBILE: le lavoratrici potranno essere adibite a mansione ordinaria o a mansione ordinaria con delle limitazioni o prescrizioni durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.

NON COMPATIBILE: il Datore di Lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Qualora non sia possibile modificare le condizioni o l'orario di lavoro per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può adibire la lavoratrice ad altra mansione per il periodo per il quale è previsto il divieto, dandone comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

Mansione	Mansione compatibile con lo stato di gravidanza	Misure di protezione integrative
DOCENTE	SI con limitazioni	- Eseguire le lezioni da posizione seduta (o passare la maggior parte del tempo in tale posizione) ed evitare posture affaticanti. Se ciò non è possibile la mansione è NON COMPATIBILE. - Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro - Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione - Alternare alla postura assisa fissa quella eretta - Utilizzo scrupoloso dei DPI - Adeguate vestiario - Avere a disposizione liquidi per l'idratazione nei periodi estivi o liquidi caldi nei periodi invernali

Mansione	Mansione compatibile con lo stato di gravidanza	Misure di protezione integrative
PERSONALE A.T.A. (AMMISTRATIVA)	SI con limitazioni	• Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro • Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione • Alternare alla postura assisa fissa quella eretta • Utilizzo scrupoloso dei DPI • Adeguato vestiario • Avere a disposizione liquidi per l'idratazione nei periodi estivi o liquidi caldi nei periodi invernali
PERSONALE A.T.A. (COLLABORATRICE SCOLASTICA)	NO	Cambio di mansione con una compatibile con lo stato di gravidanza, qualora non fosse possibile interdizione anticipata
STUDENTE	SI con limitazioni	• Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione • Alternare alla postura assisa fissa quella eretta • Adeguato vestiario • Avere a disposizione liquidi per l'idratazione nei periodi estivi o liquidi caldi nei periodi invernali

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

7.1 Le misure di tutela

In conseguenza della valutazione di cui all'art. 11 comma 1 del D.lgs. 151/01, qualora i risultati rivelino un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, l'art. 12 del decreto stesso prescrive che è compito del Datore di lavoro quello di adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata.

Tali misure, riportate sotto la dicitura "prescrizioni" nella sezione precedente, sono, in ordine di applicazione:

- Modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro;
- Spostamento ad altra mansione;
- Allontanamento della lavoratrice e contestuale informativa scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro per il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro.

7.2 L'obbligo di informazione

Le lavoratrici e i rappresentanti per la sicurezza saranno informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, secondo quanto stabilito dall'art. 36 del D.lgs. 81/08.

8. GESTIONE E REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 81/08.

Soggetto	Nominativo	Firma
Il Datore di Lavoro	Prof.ssa PACINI LUCIA ANTONIA	

In collaborazione con:

Soggetto	Nominativo	Firma
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. SEVERINI VITTORIO	

Soggetto	Nominativo	Firma
Il Medico Competente	Dott. FROSI ALBERTO	

Per avvenuta consultazione:

Soggetto	Nominativo	Firma
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Sig.ra GASPARETTO MARA	

La presente valutazione dei rischi richiederà un aggiornamento periodico in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati e sarà oggetto di revisione in ogni caso qualora si verifichi un significativo cambiamento della realtà aziendale.

REVISIONI DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Argomento
00	14 dicembre 2020	Redazione della valutazione

ALLEGATO I.

Alla
DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO DI _____

e p. c. alla Sig.ra

Oggetto: d.lgs. 26.03.2001, n. 151 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

La scrivente (ditta, società, ente pubblico) _____
con sede in _____ prov. _____
in via _____ cap _____
telefono _____ fax _____ email _____
esercente l'attività di _____ con n° dipendenti _____
legale rappresentante _____
nato a _____ il _____
residente a _____ prov. _____
in via _____

DICHIARA

- di aver valutato i rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs 151/2001, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- di aver informato, come stabilito dall'art. 36 comma 2, lett. c del D.Lgs. 81 del 2008, la lavoratrici ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei risultati della valutazione e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate;
- di essere stato informato dalla sig.ra _____ del proprio stato di gravidanza in data _____ (assente dal lavoro dal _____);
- che in relazione allo stato di (barrare la casella che interessa)
☐ gravidanza ☐ puerperio

della sig.ra _____

nata a _____ il _____

residente in _____ prov. _____

in via _____

telefono _____ e-mail _____

assunta in data _____ con contratto _____

dal _____ settore lavorativo _____ qualifica _____

_____ mansione _____

con orario settimanale di ore _____

- ha stabilito che la lavoratrice (barrare la casella che interessa):

☐ è ☐ non è

adibita a mansioni vietate, come si rileva dal documento di valutazione dei rischi;

- che, per motivi organizzativi o produttivi, la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro (barrare la casella che interessa):

☐ è possibile in quanto

.....

.....

☐ non è possibile.

Si allega alla presente copia del documento di valutazione dei rischi nella parte relativa alle lavoratrici madri e del certificato medico. (qualora si intenda segnalare la necessità di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro allegare copia del certificato attestante la data presunta del parto/se l'interdizione riguarda il post-partum allegare copia del certificato di nascita)

(luogo e data) _____

(timbro e firma)
